

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241.

PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DI SANREMO, OSPEDALETTI, SAN LORENZO AL MARE, COSTARAINERA, CIPRESSA, SANTO STEFANO AL MARE, RIVA LIGURE, E TAGGIA, ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL PARCO COSTIERO DEL PONENTE LIGURE NEI TRATTI INSISTENTI SUI RISPETTIVI TERRITORI, ALLO SCOPO DI GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELLE NECESSARIE CONDIZIONI DI UTILIZZO PUBBLICO DELLA STESSA

TRA

Amaie Energia e Servizi s.r.l. (c.f./ p.IVA 01350350086), sedente in Sanremo, Via Quinto Mansuino n. 12, rappresentata dal Presidente del CdA ed Amministratore delegato pro tempore avv. Andrea Gorlero;

Area24 s.p.a. in liquidazione (c.f./p.IVA 01311790081), sedente in Stefano al Mare, Piazza della Stazione n. 1, rappresentata dai Liquidatori pro tempore avv. Ilaria Lanteri e dr. Andrea Nannini;

Comune di Sanremo, con sede legale in Sanremo, rappresentato dal Sig. Alberto Biancheri, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00253750087, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __26__ del _9 giugno 2020_;

Comune di San Lorenzo al mare, con sede legale in San Lorenzo al Mare, rappresentato dal Sig. Paolo Tornatore, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00246170088, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __20__ del 9 giugno 2020_;

Comune di Costarainera, con sede legale in Costarainera, rappresentato dal Sig. Antonello Gandolfo, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 80000590085, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __23__ del 10 giugno 2020_____;

Comune di Cipressa, con sede legale in Cipressa, rappresentato dal Sig. Filippo Guasco, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00244820080, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __15__ del _____9 giugno 2020_____;

Comune di Santo Stefano al Mare, con sede legale in Santo Stefano al Mare, rappresentato dal Sig. Elio Di Placido, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00247360084, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __14__ del 9 giugno 2020_____;

Comune di Riva Ligure, con sede legale in Riva Ligure, rappresentato dal Sig. Giorgio Giuffra, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00248350084, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __14__ del ___8 giugno 2020__;

Comune di Taggia, con sede legale in Taggia, rappresentato dal Sig. Mario Conio, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,

codice fiscale 00089460083, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __28__ del __2 luglio 2020____;

Comune di Ospedaletti, con sede legale in Ospedaletti, rappresentato dal Sig. Daniele Cimiotti, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00246880082, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _11_ del _22 giugno 2020_;

PREMESSO CHE

-L'ex sedime ferroviario insistente nei territori dei predetti comuni, con l'esclusione del Comune di Sanremo, è stato acquistato da Area24 s.p.a., mentre il Comune di Sanremo ha acquistato la porzione di sedime ferroviario ricadente nel proprio territorio;

-Area24 s.p.a. ha provveduto alla realizzazione di pista ciclopedonale ed annesso parco costiero, in parte con fondi mutuati ed in parte con contributi pubblici;

-la realizzazione della pista ed il suo successivo utilizzo da parte delle collettività stanziare nei rispettivi Comuni - oltre che dai turisti e dagli abitanti dei Comuni limitrofi - ha impresso una irreversibile destinazione pubblica all'infrastruttura che permane senza soluzione di continuità;

-l'infrastruttura viaria realizzata da Area24 s.p.a. costituisce *"itinerario ciclopedonale"* ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett f-bis) del d.lgs.vo 285/1992, in quanto costituisce a tutti gli effetti anche per l'inequivoca destinazione che le è stata impressa dal soggetto costruttore una strada interurbana destinata esclusivamente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada, cui afferiscono pertinenze di esercizio e di servizio ex art. 24 del predetto d.lgs.vo ;

-con riferimento al regime proprietario dell'infrastruttura, la porzione insistente nel Comune di Sanremo, in quanto appartenente al medesimo ente locale, rientra nel demanio comunale ex art. 824 c.c., mentre la porzione insistente negli ulteriori Comuni e di proprietà di Area24 s.p.a. costituisce a tutti gli effetti bene privato su cui grava vincolo di destinazione ad uso della collettività ai sensi dell'art. 825 c.c.;

-la pista e l'annesso parco costiero, oltre a costituire un importante esempio di mobilità sostenibile interurbana, hanno contribuito e tuttora contribuiscono in modo rilevante a caratterizzare la vocazione turistica della zona, portando beneficio ai comuni attraversati dall'itinerario e non solo grazie alla notorietà nazionale ed internazionale acquisita;

-avuto riguardo agli effetti benefici dell'infrastruttura sulla vita dei residenti e sull'indotto economico delle comunità dei comuni costieri, costituisce per gli enti locali in epigrafe obiettivo di primaria rilevanza salvaguardare la pista e l'annesso parco costiero, in quanto rientrante nel più generale compito dei Comuni, quali enti esponenziali di interessi collettivi, di promuovere il benessere generale, nonché implementare la sua funzione turistica, mediante la messa a sistema dei servizi connessi e collegati di cui infra, al fine di perseguire il duplice obiettivo di migliorare da un lato la competitività turistica del territorio , in linea con le previsioni del decreto 517/2018 di cui infra, e dall'altro l'economicità dell'intera gestione, sfruttando economie di scala di una serie di attività territorialmente messe a sistema tra loro , sistema denominato " Parco Costiero della Riviera di Ponente " ;

-tali principi sono stati da ultimo confermati dall'avvio di un più ampio progetto di iniziativa governativa finalizzata a dotare il Paese di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, che trova la sua consacrazione nel decreto interministeriale n. 517/2018, che inserisce l'itinerario ciclopedonale esercito da Area24 S.p.a. in uno dei n. 10 percorsi di interesse nazionale denominato "Ciclovia Tirrenica", delegando secondo il principio di sussidiarietà le Regioni e gli Enti locali a determinare le modalità di costruzione, gestione e manutenzione di ogni singolo lotto dell'infrastruttura anche facendo ricorso a strumenti negoziali quali l'accordo ex art. 15 l. 241/1990 (v. Procollo tra MIT e Regioni Lazio, Toscana e Liguria relativa alla progettazione, realizzazione e gestione della "Ciclovia Tirrenica" delli 8.4.2019);

-nell'ultimo lustro si è tuttavia assistito alla progressiva crisi di Area24 s.p.a, il soggetto originariamente investito della costruzione e successiva gestione della pista ciclopedonale ed annesso parco costiero;

-sono stati pertanto messi in atto tentativi di ristrutturazione aziendale di Area24 s.p.a. che ne permettessero l'esdebitazione e la successiva continuità aziendale, i quali, tuttavia, non hanno dato esito positivo (Tribunale di Imperia r.g.f. 3/2016) e la società ha deliberato la sua messa in liquidazione in data 29.6.2018;

-a seguito di plurimi incontri, anche non contestuali, avvenuti nel primo semestre del 2019 tra i liquidatori di Area24 S.p.a., i rappresentanti dei Comuni attraversati dalla pista ciclabile e la Regione Liguria, Amaie Energia e Servizi s.r.l. è stato ritenuto il soggetto idoneo ad assumere la gestione dell'infrastruttura Amaie Energia e Servizi s.r.l., in quanto ente dotato della capacità tecnica e logistica di provvedere a tale funzione e che risulta partecipato dai medesimi Comuni interessati a salvaguardare l'infrastruttura poichè attraversati dalla stessa (con l'eccezione del Comune di Taggia); nell'ambito di tali incontri il Comune di Ospedaletti si è determinato nel senso di acquistare autonomamente il tratto di pista ciclabile che ricade nel proprio territorio comunale;

-con delibera GC presa in data 10.9.2019 il Comune di Taggia, unico Comune del tratto Sanremo/San Lorenzo al Mare percorso dalla pista ciclabile non ancora titolare di una partecipazione al capitale di Amaie Energia e Servizi s.r.l., si è determinato nel senso di acquisire la qualifica di socio della ridetta società ;

-la Regione Liguria, con legge regionale n. 19 del 7.8.2019, ha dichiarato l'appartenenza dell'itinerario ciclopedonale esercito da Area24 S.p.a. al più ampio percorso denominato "Ciclovia Tirrenica" di cui al già citato Procollo tra MIT e Regioni Lazio, Toscana e Liguria delli 8.4.2019 e sottoscritto in esecuzione del decreto interministeriale n. 517/2018 e, contestualmente, ha autorizzato la propria società partecipata al 100% Filse S.p.a. a partecipare alla sottoscrizione di un aumento di capitale deliberando da Amaie Energia e Servizi s.r.l. per l'importo di un milione/00 di Euro;

-Amaie Energia e Servizi s.r.l. in data 19.12.2019 con prot. 11491 ha pertanto formulato ad Area24 S.p.a. offerta irrevocabile di acquisto del tratto di pista ciclopedonale insistenti nei Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e, contestualmente, un'istanza per ottenere dal Comune di Sanremo apposita concessione di gestione del tratto che percorre il territorio matuziano; analogamente, il Comune di Ospedaletti in data 15.10.2019 ha formulato ad Area24 S.p.a. un'offerta irrevocabile di acquisto del tratto di pista ciclopedonale insistente nel proprio territorio comunale;

-Area24 S.p.a., dopo aver depositato ricorso “in bianco” ex art. 161 c. 6 L.F. nel maggio 2019 (Tribunale di Imperia r.g.f. 2/2019), ha formulato nel successivo dicembre 2019 domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei propri debiti ex art. 182-bis L.F., piano che prevede l'esdebitazione della società tramite la dismissione a terzi del proprio patrimonio aziendale ed in particolare, tra l'altro, dell'itinerario ciclopedonale e l'annesso parco costiero ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. ed al Comune di Ospedaletti secondo le rispettive proposte d'acquisto surriferite;

- i Comuni intendono disciplinare la gestione dell'itinerario ciclabile ed annesso parco costiero relativamente a taluni aspetti quali il regime transitorio di ripartizione delle spese di manutenzione dell'infrastruttura e l'unitaria destinazione della pista al servizio della collettività da cui discende la necessaria conseguenza che la stessa non può che essere destinata all'uso generale, escludendo qualsivoglia uso speciale della stessa;

-con riferimento all'aspetto della ripartizione transitoria delle spese, i Comuni si dichiarano pienamente consapevoli che attualmente la pista in se e per se considerata, in quanto struttura a destinazione pubblica e sostanzialmente priva di rilevanza economica (definizione desumibile *a contrariis* da art. 2 c. 1 lett. i d.lgs. 175/2016), in quanto non suscettibile di utilizzo a fronte di pagamento tariffario non può generare ricavi nella misura utile a coprirne tutte le spese di funzionamento, in particolare la manutenzione, al pari della pressoché totalità delle strade pubbliche, e che quindi almeno nel breve periodo alcune di tali spese dovranno essere finanziati con la fiscalità generale da parte dei Comuni interessati;

-i Comuni dichiarano dunque concordemente che, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione della pista ciclopedonale da parte di Amaie Energia e Servizi s.r.l., occorre che il margine operativo del complesso dei servizi conferendi secondo la modalità *in house* alla ridetta società al fine di costituire il citato Parco Costiero sia destinato alla manutenzione della pista ciclo-pedonale nonché alle ulteriori spese di promozione culturale e turistica;

-al fine di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione della pista ciclopedonale ed annesso parco costiero è necessario stabilire un breve regime transitorio, decorso il quale Amaie Energia e Servizi s.r.l. sarà messa nella condizione di poter provvedere autonomamente alla manutenzione dell'infrastruttura.

- lo strumento giuridico designato per disciplinare il predetto breve regime transitorio oltre che la destinazione naturale ed irreversibile della pista che coincide con l'utilizzazione di carattere generale della stessa è quello individuato dall'art. 15 l. 241/1990, in quanto strumento richiamato dall'art. 3 della legge regionale n. 19 del 7.8.2019 (*“La Regione promuove il rilancio della ciclovía turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale parte integrante del progetto di Ciclovía tirrenica, mediante un'apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico”*) ed altresì dall'art. 6 c. 1 lett. h del Protocollo tra MIT e Regioni Lazio, Toscana e Liguria delli 8.4.2019 e sottoscritto in esecuzione del decreto interministeriale n. 517/2018;

- resta comunque esclusa ogni e qualsiasi responsabilità in capo ai Comuni sottoscrittori tenuto conto che il presente accordo non determina l'assunzione, da parte di ogni Comune, del tratto di pista ciclabile di competenza come *“cosa”* o *“bene”* in propria custodia con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., rimanendo la custodia della pista ciclabile in capo attualmente ad Area 24 s.p.a. in liquidazione e, successivamente, ad Amaie Energia e Servizi s.r.l.;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

1 – Finalità

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono a tutti gli effetti la “*comune intenzione delle parti*” ai sensi dell’art. 1326 c.c..

Il presente atto è finalizzato ad assicurare:

- a) La destinazione della pista ciclabile a servizio della collettività secondo quanto contenuto in premesse;
- a) il mantenimento delle necessarie condizioni di utilizzo della pista ciclabile, garantendo la copertura delle spese per la manutenzione ordinaria della Pista ciclopedonale attraverso la stipula di un accordo tra i soggetti interessati finalizzato a consentire che Amaie Energia e Servizi s.r.l. giunga in breve tempo nella condizione di poter provvedere direttamente ed autonomamente alle manutenzioni riaccollandosi i relativi oneri, sgravando così i comuni degli stessi.

La *road map* per raggiungere tale obiettivo prevede due regimi transitori distinti:

il primo, denominato “*regime transitorio I*”, e corrispondente a quanto già disciplinato in sede del precedente accordo ex art. 15 l. 241/1990 del 8.8.2018, è destinato a disciplinare la situazione fintantoché la proprietà del tratto che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare ed Ospedaletti resti in capo ad Area24 S.p.a. ed il tratto di proprietà del Comune di Sanremo risulti affidato alla gestione di Area24 S.p.a.;

il secondo, denominato “*regime transitorio II*”, destinato a disciplinare la situazione dal momento in cui Amaie Energia e Servizi s.r.l. acquisirà la proprietà del tratto che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e la gestione del tratto di proprietà del Comune di Sanremo per il tramite di nuovo contratto-concessione – come si vedrà *infra*, il regime transitorio II avrà durata massima ordinaria di mesi sei.

2. Disciplina del regime transitorio I

Oggetto del presente accordo sono la presa a carico da parte dei Comuni nel cui territorio insiste la pista delle seguenti attività di manutenzione ordinaria:

- a) spazzamento e pulizia del sedime e piazzole della pista ciclopedonale e smaltimento rifiuti,
- a) manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi della pista ciclopedonale;
- b) manutenzione ordinaria del sistema di smaltimento e raccolta acque meteoriche;
- c) manutenzione ordinaria e pulizia arredo urbano della pista ciclopedonale quali porta biciclette, cestini, ringhiere, sedute, fontanelle *et cetera*;
- d) manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione elettrica e di tutta la rete elettrica

e dei punti/sistemi luce e fornitura/ acquisto di energia elettrica;

e) manutenzione ordinaria dell'impianto idrico e di irrigazione e fornitura idrica;

I Comuni si impegnano a provvedere direttamente alla manutenzione ordinaria, ciascuno per il tratto di propria competenza territoriale.

A fronte di tale impegno da parte dei Comuni, Amaie Energia e Servizi s.r.l. rappresenta la propria disponibilità a svolgere le già menzionate attività di manutenzione ordinaria per conto dei Comuni che vorranno affidargliele, il tutto secondo i principi di economicità, effettività e professionalità, e previa contrattazione in buona fede dei termini e delle condizioni del relativo servizio.

Con riferimento alle spese di acquisto dell'energia elettrica, compresa quella necessaria per l'illuminazione delle gallerie, i Comuni convengono che le stesse saranno sostenute dal Comune di Sanremo che, a tal fine, viene eletto a Comune capofila, e poi ripartiti tra i Comuni secondo la seguente tabella:

Sanremo	71,500%
San Lorenzo al Mare	4,275%
Costarainera	0,855%
Cipressa	1,710%
Santo Stefano al Mare	5,700%
Riva Ligure	4,560%
Taggia	6,840%
Ospedaletti	4,560%

Il Comune di Sanremo si farà carico delle spese relative alla fornitura dell'energia elettrica per l'intero percorso della pista ciclopedonale; i Comuni garantiranno la copertura finanziaria di tali spese erogando al Comune di Sanremo la quota ad essi spettante quale anticipo, nella misura del 50%, entro il 30 giugno; il restante 50%, a saldo, sarà erogato a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta che sarà presentata dal Comune di Sanremo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Onere di custodia durante il regime transitorio I

Le parti, per quanto possa occorrere, precisano che il presente accordo non determina l'assunzione, da parte di ogni Comune, del tratto di pista ciclabile di competenza come "*cosa*" o "*bene*" in propria custodia con conseguente esclusione della responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., rimanendo la custodia della pista ciclabile in capo ad Area 24 S.p.a. ed al Comune di Sanremo, per il tratto di proprietà di quest'ultimo.

In tal senso, durante il periodo del regime transitorio I sarà cura di Area24 S.p.a. assicurarsi a proprie spese contro eventuali danni occorsi a terzi durante e/o a causa dell'utilizzo e/o comunque della fruizione della pista ciclopedonale nonché delle aree contigue.

4. Durata del regime transitorio I ed atto ricognitivo circa la destinazione dell'itinerario ciclopedonale

Il predetto regime durerà fintanto che Amaie Energia e Servizi s.r.l. non acquisirà la proprietà dell'intero tratto che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare nonché la gestione del tratto di proprietà del Comune di Sanremo per il tramite di nuovo contratto-concessione.

Le condizioni di cui al periodo precedente sono da considerarsi congiuntive.

Area24 S.p.a. si impegna, prima di addivenire agli atti di cessione del proprio patrimonio immobiliare in esecuzione delle proposte irrevocabili di acquisto di cui in premesse, a far istruire atto notarile, trascrivibile eventualmente anche ai sensi del disposto dell'art. 2645-quater c.c., che abbia funzione ricognitiva della singolare qualità giuridica dell'itinerario ciclopedonale di sua proprietà, che è quello di bene immobile attualmente di proprietà di persona giuridica di diritto privato e gravato da servitù ad uso pubblico ex art. 825 c.c. per essere stato lo stesso, fin dalla sua realizzazione, messo volontariamente e senza soluzione di continuità a disposizione della collettività per fini ricreativi/ sportivi e di mobilità sostenibile e concretamente assoggettato al correlativo uso al fine di soddisfare l'esigenza comune delle collettività stanziata sui territori comunali percorsi, e quindi soggetto al regime giuridico di cui all'art. 823 c.c. .

Le parti tutte del presente accordo si danno reciprocamente atto che, data la natura unitaria e non frazionabile dell'infrastruttura viabilistica e relative pertinenze, sono tutte vicendevolmente cointeressate a che la sua destinazione come sopra riconosciuta permanga per l'intera lunghezza dell'itinerario costruito e costruendo, e si impegnano a garantire nel tempo la gestione unitaria e uniforme della pista ciclopedonale, senza creare impedimenti alla libera circolazione degli utenti tra i Comuni, in quanto la sottrazione ad uso generale di una singola porzione di pista ciclo-pedonale e la conseguente sua destinazione ad uso speciale, anche in maniera promiscua e/o temporanea, avrebbe l'effetto di ledere gli interessi di tutte le collettività stanziata lungo il suo intero itinerario costituente singolo lotto della più ampia "Ciclovia Tirrenica" di cui al Protocollo tra MIT e Regione Lazio, Toscana e Liguria delli 8.4.2019 e che , pertanto, le rispettive collettività interessate, per il tramite degli Enti Locali che le rappresentano e degli Enti ad essi sovraordinati a sensi degli artt. 99 e segg. d.lgs. 112/1998, sono interessate e legittimate ad agire per le vie ritenute più opportune ed ammesse dall'ordinamento positivo al fine di far cessare o prevenire utilizzi dell'itinerario ciclopedonale che confliggano con la normale ed originaria destinazione di utilizzazione unitaria di carattere generale, e ciò a prescindere dal territorio comunale nei quali si verifichino.

Al medesimo atto, che avrà natura di atto unilaterale ricognitivo, i Comuni tutti firmatari del presente accordo oltre ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. si riservano di partecipare, dichiarando fin d'ora che l'eventuale mancata partecipazione nulla muta in merito allo *status* del bene così come descritto nei periodi precedenti e nelle premesse.

5. Disciplina del regime transitorio II

Il regime transitorio II prenderà avvio alle ore 24:00 del giorno in cui si verificheranno le condizioni risolutive del regime transitorio I disciplinate dall'articolo precedente.

Durante la vigenza del regime transitorio II la manutenzione ordinaria diretta da parte dei Comuni, ciascuno per il proprio tratto di competenza, continuerà ad essere disciplinata secondo il disposto dell'articolo 2, mentre le spese per la fornitura dell'energia elettrica passeranno a carico esclusivo di Amaie Energia e Servizi s.r.l., che si impegna a volturare le utenze senza indugio.

Parimenti, resterà invariata la pattuizione di cui all'articolo 3 circa l'onere di custodia dell'itinerario che, tuttavia, sarà automaticamente trasferita da Area24 S.p.a. ad Amaie Energia s.r.l.

6. Durata del regime transitorio II

La durata del regime transitorio II sarà di sei mesi, eventualmente prorogabili una sola volta per ulteriori mesi sei su decisione informale dei soli Comuni (con l'esclusione del Comune di Ospedaletti) con votazione secondo il sistema capitarario; non sono ammesse ulteriori proroghe se non a fronte della decisione unanime dei Comuni (con l'esclusione del Comune di Ospedaletti) e di Amaie Energia e Servizi s.r.l..

7. Ulteriori obblighi dei Comuni durante il regime transitorio II

Avuto riguardo alle premesse, contestualmente all'avvio del regime transitorio II, i Comuni si adopereranno senza indugio al fine di individuare servizi accessori e complementari alla pista (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione tecnica di spiagge libere attrezzate, gestione parcheggi, manutenzione verde pubblico orizzontale e verticale su aree del demanio comunale, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul demanio comunale, conduzione di immobili comunali *et cetera*) da affidare direttamente ad Amaie Energia e Servizi s.r.l. per lo sviluppo della gestione ed il conseguimento delle migliori economie di scala.

8. Effetti del presente accordo nei confronti di Area 24 S.p.A. in liquidazione

Le parti convengono che la sottoscrizione del presente accordo da parte di Area 24 S.p.A. in liquidazione riguarda esclusivamente la disciplina del regime transitorio I, in quanto al termine del predetto periodo la predetta società sarà estromessa dalla gestione della infrastruttura, in quanto avrà ceduto la proprietà della pista che attraversa i Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare ed abbandonato la gestione del tratto sanremese.

Nessuna norma relativa al regime transitorio II è pertanto suscettibile di creare obblighi e/o diritti a carico e/o favore di Area24 S.p.a. in liquidazione.

9. Effetti del presente accordo nei confronti del Comune di Ospedaletti

Le parti convengono che la sottoscrizione del presente accordo da parte del Comune di Ospedaletti riguarda esclusivamente gli articoli 1) , 2) , 3) e 4) ; successivamente il Comune di Ospedaletti dopo aver acquisito in piena proprietà il tratto di pista ciclopedonale ricadente nel proprio territorio comunale ne disporrà *iure proprio* per quanto riguarda diritti ed obblighi relativi, in relazione alla peculiare natura del bene , e salvo ulteriori suoi obblighi e diritti nei confronti di Amaie Energia e Servizi s.r.l. in ordine all'utilizzo del cavidotto, della pubblicità sulla pista e delle iniziative promozionali della pista stessa , che troveranno disciplina in ulteriori negozi giuridici al fine di assicurare la sua gestione unitaria ed efficiente nel suo complesso.

Nessuna norma relativa al regime transitorio II è suscettibile di creare obblighi e/o diritti a carico e/o favore del Comune di Ospedaletti; allo stesso modo l'art. 7 rubricato "obblighi dei Comuni durante il regime transitorio II" e l'art. 9-bis rubricato "trasferimento della proprietà delle aree ai Comuni" si riferiscono a tutti i Comuni percorsi dall'itinerario ciclopedonale con l'esclusione del Comune di Ospedaletti.

Resta salvo l'obbligo per il Comune di Ospedaletti, ed il correlativo diritto di Amaie Energia e

Servizi s.r.l., di separare funzionalmente , se ancora comune, il sistema di illuminazione pubblica in coincidenza del confine amministrativo tra il Comune di Sanremo ed il Comune di Ospedaletti, non appena il Comune di Ospedaletti avrà acquisito la proprietà del tratto di pista sul proprio territorio e/o Amaie Energia e Servizi s.r.l. avrà ottenuto concessione di gestione del tratto sanremese.

9-bis. Trasferimento della proprietà delle aree ai Comuni

Anche al fine di massimizzare la possibilità di ottenere fondi pubblici destinati alla mobilità sostenibile, alla micromobilità elettrica, all'efficientamento energetico e, più in generale, alla manutenzione, all'ammodernamento ed al potenziamento dell'itinerario ciclopedonale – fondi generalmente destinati ai Comuni od Unioni degli stessi – Amaie Energia e Servizi s.r.l. rappresenta la propria disponibilità a trasferire la proprietà dell'itinerario ciclopedonale e aree contigue ai singoli Comuni, anche disgiuntamente, per il tratto di rispettiva competenza territoriale. Il corrispettivo di tale cessione sarà rappresentato dal prezzo di acquisto, dedotti gli ammortamenti *medio tempore* maturati, oltre le spese accessorie all'acquisto (imposte indirette, spese notarili *et cetera*), gli oneri finanziari legati all'acquisto e le spese di manutenzione straordinaria non ammortizzate.

Nell'ambito delle trattative per il trasferimento della proprietà delle aree ai Comuni, gli stessi ed Amaie Energia e Servizi s.r.l. si impegnano a negoziare gli ulteriori termini dell'affare, ivi incluse forme di pagamento diverse dalla corresponsione del prezzo in numerario, in assoluta trasparenza e nel rispetto del principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1338 c.c..

9-ter. Obblighi di manutenzione straordinaria in capo ad Amaie Energia e Servizi srl

A partire dall'avvio del periodo transitorio Il Amaie Energia e Servizi srl assumerà gli obblighi di manutenzione straordinaria dell'itinerario ciclopedonale nei limiti del contributo del Comune di Sanremo, per il tratto di competenza, e nei limiti del contributo erogando da Regione Liguria, per il tratto che percorre gli ulteriori Comuni.

Resta salva la facoltà per Amaie Energia e Servizi srl di interdire l'accesso od il passaggio sull'itinerario ciclopedonale laddove sopravvengano rischi per la pubblica incolumità che non possano essere risolti con interventi di straordinaria manutenzione il cui importo complessivo che non rientri nei limiti anzidetti.

10. Recesso

Alle parti , ai soli fini della ripartizione delle spese, è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'art. 1373 c.c. , che potrà essere giustificato esclusivamente da situazioni di dissesto finanziario ex art. 244 d.lgs. 267/2000 da parte del Comune che intende recedere.

11. Risoluzione delle controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, viene rimessa ad una bonaria composizione in seno alla conferenza dei sindaci con la partecipazione dei segretari e dirigenti o responsabili di servizio competenti. Qualora non si raggiunga una composizione bonaria, saranno adite le vie ordinarie di tutela delle reciproche posizioni.

Eventuali comportamenti delle parti contrari al contenuto del presente accordo non sono

suscettibili di comportare modifiche dello stesso anche se ripetuti nel tempo e tollerati dalle altre parti.

Laddove sono stabiliti determinati obblighi solo a carico di talune delle parti del presente accordo, le altre parti, anche se non destinatarie degli obblighi, si impegnano a cooperare nei limiti della buona fede contrattuale ed in ossequio al principio del buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost. affinché le parti obbligate possano adempiere correttamente ed efficacemente ai propri obblighi. Restano ferme le esclusioni previste dagli articoli 8 e 9 a favore rispettivamente di Area 24 S.p.a. e del Comune di Ospedaletti.

COMUNE DI SANREMO - Alberto Biancheri

COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE – Paolo Tornatore

COMUNE DI COSTARAINERA – Antonello Gandolfo

COMUNE DI CIPRESSA – Filippo Guasco

COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE – Elio Di Placido

COMUNE DI RIVA LIGURE – Giorgio Giuffra

COMUNE DI TAGGIA – Mario Conio

COMUNE DI OSPEDALETTI – Daniele Cimiotti

AMAIE ENERGIA E SERVIZI s.r.l. - Andrea Gorlero

AREA 24 s.p.a. in liquidazione – Ilaria Lanteri
Andrea Nannini